



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Delibera n. 58

Seduta del 31 luglio 2025

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Oggetto: Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI Frane) e relative misure di salvaguardia. Adozione ai sensi degli articoli 63, comma 6, lettera e), 65, comma 7, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare, la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'articolo 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*”;
- al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*”;
- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo che la CIP adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino e nello specifico “*a) adotta*

criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità(...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci”;

- al comma 10 prevede che *“Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)”;*

VISTO l'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, il comma 1, lettera d), ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino centrale;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018 recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”;*

VISTO l'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante *“Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale”, ai sensi del quale “il Piano di bacino (...) ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”;*

VISTI l'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che *“nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'art. 65 comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime”* e l'articolo 65 comma 7, ai sensi del quale *“in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia (...). Le misure sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni”;*

VISTO l'articolo 68, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai sensi dei quali *“1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'art. 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e sono adottati con le modalità di cui all'art. 66. 2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano. 3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province e i comuni interessati, unitamente alla regione e a un rappresentante dell'Autorità di bacino. 4. La conferenza di cui al comma 3 esprime il parere sul progetto di piano, con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano,*

prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche e urbanistiche”;

VISTA, da ultimo, la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” e, in particolare, l'articolo 54, comma 3, che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'articolo 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che “*Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.*” e al comma 4-ter che “*Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.*”;

VISTO l'articolo 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che al comma 11 prevede che “*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 17*” nonché l'articolo 175 del medesimo decreto;

VISTI i Piani stralcio di assetto idrogeologico (PAI) vigenti nel territorio dei bacini ricadenti nel distretto idrografico dell'Appennino centrale, e nello specifico:

- PAI Bacini dell'ABRUZZO - PAI interregionale F. SANGRO, approvato con deliberazione n. 947 del 29/01/2008 del Consiglio Regionale dell'Abruzzo - PAI Bacino Interregionale del F. Sangro approvato con deliberazione n. 103/5 del 27.05.2008 del Consiglio Regionale dell'Abruzzo e successivamente aggiornato con d.P.C.m. del 19/06/2019,
- PAI interregionale del F. FIORA, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 20 del 20 giugno 2012 (B.U.R.L. n.39 del 21 agosto 2012) e con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana del 5 luglio 2006 n. 67 (B.U.R.T n. 32 del 9/8/2006),
- PAI dei bacini LAZIALI, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 17 del 4 aprile 2012 (B.U.R.L. n. 21 del 7 giugno 2012 – supplemento ordinario n. 35),
- PAI interregionale F. LIRI GARIGLIANO, approvato con d.P.C.m. del 12/12/2006 Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122 e successivamente con d.P.C.m. del 07/04/2011 (per i comuni di cui all'allegato B), pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 15/11/2011 n. 266,
- PAI interregionale F. MARECCHIA-CONCA, approvato dalle Regioni Emilia-Romagna con deliberazione Giunta Regionale n. 1703/2004, Marche con deliberazione Consiglio Regionale n. 139/2004 e Toscana con deliberazione Consiglio Regionale n. 115/2004 - Variante PAI Marecchia-Conca 2016 pubblicazione sulla GURI n. 261 del 21 ottobre 2020 (coerentemente con quanto previsto dalla Delibera CIP di adozione della Variante stessa (ex art. 8, Del. CIP, n.2, del 18/11/2019),

- PAI dei bacini MARCHE, approvato con DACR n. 116 del 21.01.2004 e successivo d.P.C.m. 14 marzo 2022,
- PAI F. OMBRONE, approvato con delibera di Consiglio regionale Toscana n. 12 del 25.01.2005,
- PAI F. TEVERE, approvato con d.P.C.m. del 10 novembre 2006 (pubblicato nella G.U. n. 33 del 9 febbraio 2007), e aggiornamento adottato con d.P.C.m. del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 125 del 12 agosto 2013), d.P.C.m. del 4 giugno 2025 (in corso di pubblicazione in G.U.) a titolo: “Variante alle norme tecniche di attuazione del piano di bacino del fiume Tevere, VI stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico - adozione misure di salvaguardia”,
- PAI Interregionale F. TRONTO, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale Marche n.81 del 29 gennaio 2008 (B.U.R.M. n°16 del 14/02/2008), con Deliberazione del Consiglio Regionale Abruzzo n.121/4 del 7 novembre 2008 (B.U.R.A. n°5 del 21/01/2009) e con Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n.21 del 20 giugno 2012 (B.U.R.L. n°47 suppl.1 del 18/09/2012);

DATO ATTO CHE i Piani stralcio sopra richiamati, redatti da Autorità di bacino di rilievo diverso (nazionale o interregionale ai sensi degli articoli 18 e 19, regionali in attuazione dell’articolo 20 della legge n. 183 del 1989), presentano differenti impostazioni tecniche e normative, con la conseguenza che ancora oggi sulla stessa tematica risultano vigenti all’interno del territorio distrettuale quadri conoscitivi e discipline molto diverse tra loro per caratteristiche e livelli di dettaglio procedimentale;

CONSIDERATO CHE la Conferenza istituzionale permanente nella seduta del 25 luglio 2023 con propria delibera n. 38 ha individuato le priorità tecnico e amministrative che devono orientare l’azione dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale nell’annualità 2024 e nel triennio 2024-2026, tra cui quella di garantire una pianificazione e programmazione delle azioni e norme d’uso del territorio omogenea nei territori afferenti al distretto idrografico dell’Appennino centrale e, al fine di garantire a ciascun cittadino una equa conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed una corretta utilizzazione delle acque (art. 65 d.lgs. 152/06), anche nel rispetto delle direttive impartite dalla comunità europea;

CONSIDERATO CHE la stessa CIP, nell’allegato alla citata delibera n. 38/2023 ha precisato che in relazione al dettato normativo, per una organizzazione unitaria e sistemica a livello di bacini e di distretto per l’incolumità delle persone ed al fine della difesa del Suolo, dei beni esposti le Autorità distrettuali proseguiranno nell’aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico e all’elaborazione del progetto di PAI distrettuale allineando la procedura di approvazione e successivo aggiornamento di quest’ultimo alle tempistiche previste per il PGRA;

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO E OPPORTUNO avviare per entrambe le tipologie di rischio trattate dai diversi PAI vigenti - idraulico e da frana- un processo di revisione e variante generale a scala distrettuale, al fine di garantire la massima coerenza e omogeneizzazione uniformando il quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio e la disciplina di piano applicabile allo stesso;

RITENUTO, ALTRESÌ, NECESSARIO E OPPORTUNO procedere all’adozione di due diversi PAI distrettuali stralcio del Piano di bacino, uno concernente la gestione del rischio idraulico da alluvioni (PAI Idraulico), e l’altro riguardante la gestione del rischio da frana (PAI Frane), per poter

garantire, come indicato dalla CIP, l'allineamento delle procedure di approvazione e di aggiornamento del solo PAI Idraulico con le tempistiche previste per il PGR;

DATO, INOLTRE, ATTO CHE l'Autorità ha condiviso con le regioni del distretto l'elaborazione di entrambi i suddetti progetti di PAI distrettuale che hanno portato alla loro presentazione finale alla seduta della Conferenza operativa del 28 luglio 2025;

VISTO, QUINDI, il nuovo "Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana" (PAI frane) che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione generale
 - Appendice 1) - schede ex PAI
 - Appendice 2) - Elenco province e comuni compresi nel territorio dell'AUBAC
- Norme tecniche di attuazione
- Allegati alle norme tecniche di attuazione
 - Allegato 1) - Quadro della pericolosità del PAI Distrettuale
 - Allegato 2) - Documentazione per opere e interventi di edilizia pubblica e privata soggette a parere AUBAC
 - Allegato 3) - Documentazione per opere mitigazione geomorfologica
 - Allegato 4) - Elaborati da produrre per aggiornamento del PAI distrettuale (inserimento – riclassificazione, modifica perimetri, eliminazione delle aree a rischio)
 - Allegato 5) - Scheda rilevamento frane
- Cartografia
 - Carta della Pericolosità
 - Carta del Rischio
 - Mappa degli elementi geologico-morfologici potenzialmente pericolosi
- Allegati
 - Linee Guida AUBAC per l'utilizzo dei dati interferometrici satellitari (PS-InSAR);

VISTO il parere favorevole sulla documentazione relativa al progetto di PAI Idraulico e di PAI Frane di cui sopra, espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 28 luglio 2025;

RITENUTO NECESSARIO E OPPORTUNO adottare, ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come misura di salvaguardia le sottoindicate disposizioni del progetto di PAI frane:

- Norme tecniche di attuazione: art. 7; art. 8;
- Norme tecniche di attuazione: allegati 1 e 5;
- cartografia di Piano.

DATO ATTO che, a seguito dell'adozione del progetto di piano di cui alla presente deliberazione, nell'ottica dell'integrazione graduale degli strumenti di pianificazione a livello distrettuale e della loro

attuazione con particolare riferimento al settore urbanistico, nelle more e ai fini dell'adozione definitiva del Piano nei termini di cui all'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'Autorità di bacino fornirà alle regioni territorialmente competenti il proprio supporto per l'avvio tempestivo della procedura di convocazione delle conferenze programmatiche di cui all'articolo 68, comma 3, dello stesso decreto legislativo, funzionali all'espressione del parere sul progetto di PAI;

Visto il verbale della seduta del 31 luglio 2025 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

Tutto ciò visto e considerato

DELIBERA

Articolo 1

1. Ai sensi degli articoli 63, comma 6, lettera e), 65, comma 7, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato il Progetto di Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI distrettuale Frane, o anche PAI frane).

Articolo 2

1. Il Progetto di PAI di cui all'articolo 1 è costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione generale
 - Appendice 1) - schede ex PAI
 - Appendice 2) - Elenco province e comuni compresi nel territorio dell'AUBAC
 - Norme tecniche di attuazione
 - Allegati alle norme tecniche di attuazione
 - Allegato 1) - Quadro della pericolosità del PAI Distrettuale
 - Allegato 2) - Documentazione per opere e interventi di edilizia pubblica e privata soggette a parere AUBAC
 - Allegato 3) - Documentazione per opere mitigazione geomorfologica
 - Allegato 4) - Elaborati da produrre per aggiornamento del PAI distrettuale (inserimento – riclassificazione, modifica perimetri, eliminazione delle aree a rischio)
 - Allegato 5) - Scheda rilevamento frane
 - Cartografia
 - Carta della Pericolosità
 - Carta del Rischio
 - Mappa degli elementi geologico-morfologici potenzialmente pericolosi
 - Allegati
 - Linee Guida AUBAC per l'utilizzo dei dati interferometrici satellitari (PS-InSAR).

Articolo 3

1. Nell'ottica dell'integrazione graduale degli strumenti di pianificazione a livello distrettuale e nelle more e ai fini dell'adozione definitiva del Piano nei termini di cui all'articolo 68, comma 2,

del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'Autorità di bacino, per quanto di competenza:

- fornisce alle Regioni territorialmente competenti il proprio supporto per il tempestivo avvio della procedura di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, funzionale all'espressione del parere sul progetto di PAI;
- procede al riesame e nell'aggiornamento delle aree di pericolosità e di rischio dei PAI vigenti fino all'adozione del nuovo PAI, garantendo contestualmente l'allineamento del quadro conoscitivo di pericolosità e rischio del PAI distrettuale.

Articolo 4

1. Ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le sottoindicate disposizioni del progetto di PAI frane sono adottate come misure di salvaguardia:
 - Norme tecniche di attuazione: art. 7; art. 8;
 - Norme tecniche di attuazione: allegati 1 e 5;
 - cartografia.
2. Le misure di salvaguardia previste dalla presente deliberazione diventano immediatamente vincolanti a partire dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di adozione del presente progetto di PAI frane e restano valide fino all'approvazione del Piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni

Articolo 5

1. Ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è disposta la pubblicazione della notizia di adozione del nuovo Progetto di Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frane (PAI frane) e relative misure di salvaguardia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei Bollettini delle regioni territorialmente competenti, con la precisazione delle modalità e dei tempi con cui chiunque sia interessato possa prendere visione, consultare la documentazione e presentare osservazioni. Nell'avviso si provvederà a comunicare la contestuale adozione della misura di salvaguardia di cui all'articolo 4.

Articolo 6

1. Al fine di garantire la massima pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni e partecipazione è disposto che il Progetto di PAI distrettuale e la relativa documentazione siano pubblicati sul sito *web* istituzionale e depositati presso l'Autorità di bacino.

Articolo 7

1. L'Autorità di bacino provvede ad assicurare adeguate forme di pubblicità del presente atto e di partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del progetto di Piano anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, garantendo al contempo l'attuazione di quanto previsto all'articolo 3.

Roma, 31 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Il Viceministro
(On. Vannia Gava)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Ing. Marco Casini)